



Procura Generale della Repubblica di Torino




Tribunale di Sorveglianza Torino




*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta*



*Unione Regionale dei dieci Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle
d'Aosta*



Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta




Camera Penale di Alessandria



Camera Penale di Asti



Camera Penale di Novara



Camera Penale di Verbania



Camera Penale di Vercelli

Protocollo per l'esecuzione a distanza delle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, in persona del Procuratore Generale dott.ssa Lucia Musti,

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, rappresentato dal Presidente dott. Marco Viglino

il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, rappresentato dal Dirigente Generale dott. Mario Antonio Galati

l'Unione Regionale dei dieci Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente avv. Simona Grabbi

Camera Penale di Alessandria rappresentata dal Presidente Avv. Giuseppe Cormaio

Camera Penale di Asti rappresentata dal Presidente Avv. Davide Gatti

Camera Penale di Novara rappresentata dal Presidente Avv. Federico Celano

Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, rappresentata dal

Presidente Avv. Roberto Capra

Camera Penale di Verbania rappresentata dal Presidente Avv. Gabriele Pipicelli

Camera Penale di Vercelli, rappresentata dal Presidente Avv. Massimo Mussato

Premesso

Visto che, a seguito della cessazione della pandemia da covid 19, sono venute meno le disposizioni speciali in materia di partecipazione dei detenuti alle udienze e che, per quanto attiene al procedimento di sorveglianza, hanno ripreso vigore le disposizioni di cui all'art. 678 comma 3.2 c.p.p. che prevede "se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione";

Considerato che in ragione della notevole distanza dalla città di Torino degli Istituti di pena presenti nella Regione Piemonte e Valle d'Aosta, in alcuni casi addirittura superiore ai cento chilometri, le traduzioni dei detenuti finalizzate a consentire loro la partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza e dell'ufficio di sorveglianza di Torino comportano rilevanti disagi personali ai detenuti stessi, costretti a trasferte oltremodo lunghe e defatiganti, causa di notevole stress;

Valutato che tale situazione comporta un impegno particolarmente oneroso per l'Amministrazione Penitenziaria, il cui personale addetto alle traduzioni e scorte è costretto a lunghe trasferte, con dispendio di notevoli risorse umane e finanziarie;

Considerato quindi che tali condizioni espongono, per un considerevole lasso temporale, tutti i soggetti coinvolti nella traduzione e nei trasferimenti ai rischi connessi alla circolazione stradale;

Valutato che, di conseguenza, sono sempre più frequenti le richieste dei detenuti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dalla legge per chiedere di partecipare a distanza alle udienze della sorveglianza;

Considerato che tale situazione rende necessario garantire la massima qualità dei videocollegamenti mediante l'apprestamento di attrezature idonee a riprodurre al meglio le condizioni di audio e video proprie della presenza del detenuto in udienza e che, quelle attualmente in uso al Tribunale di sorveglianza di Torino ed agli istituti di pena sopracitati, garantiscono dette condizioni, essendo state esperite specifiche prove tecniche a cura del personale del CISIA;

Valutato che la grave carenza di personale in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino non consente di garantire a sua volta l'anzidetta qualità dei video collegamenti nel corso dell'udienza, in quanto è necessaria sia una attività preparatoria che di assistenza particolarmente impegnativa, che costringe il Tribunale a sottrarre risorse per altri servizi, non più tollerabile;

Valutato che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, al fine di agevolare l'effettuazione del maggior numero possibile delle sopracitate udienze con la modalità videoconferenza, ha già offerto la disponibilità ad assicurare, presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, la stabile presenza, per 3 giorni a settimana, di due unità di Polizia Penitenziaria da destinare all'attività preparatoria ed a quella di assistenza delle citate udienze

Tutto ciò premesso

Si conviene

**Art.1
Presupposti del protocollo**

A seguito della cessazione della pandemia da covid 19 le parti prendono atto che sono ormai venute meno da tempo le disposizioni speciali in materia di partecipazione dei detenuti alle udienze e che, per quanto attiene al procedimento di sorveglianza, hanno ripreso vigore le disposizioni di cui all'art. 678 comma 3.2 c.p.p. che recita "*L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il*

distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato".

Tuttavia, in ragione della notevole distanza da Torino degli Istituti di pena della Regione Piemonte e Valle d'Aosta, causa di disagio non soltanto al servizio di traduzione della Polizia Penitenziaria, ma anche alle persone detenute, costrette loro malgrado a trasferte oltremodo lunghe e defatiganti, causa di stress e malesseri di vario genere, le parti intendono condividere azioni comuni che possano facilitare l'attività giudiziaria nel rispetto del diritto di difesa delle persone detenute che, sempre più frequentemente, si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dalla legge di richiedere di partecipare a distanza alle udienze del Tribunale di Sorveglianza;

l'Amministrazione Penitenziaria dà atto di quanto il personale addetto alle traduzioni e alle scorte sia costretto ad affrontare anche per più volte al giorno tragitti stradali impervi con il dispendio di notevoli risorse, spesso a discapito della sicurezza per ingorghi stradali e rallentamenti che difficilmente consentono percorsi dedicati e riservati alle traduzioni.

Le parti riconoscono la necessità di dover garantire, ove possibile, che le udienze possano essere celebrate anche in videocollegamento, ma ciò impone la massima qualità degli impianti audio visivi grazie ad attrezzature idonee a riprodurre al meglio le condizioni proprie della presenza del detenuto in udienza e la possibilità che il detenuto possa colloquiare riservatamente con il suo difensore

Il Tribunale di Sorveglianza rappresenta ancora che la grave carenza di personale in servizio presso i suoi uffici non consente una adeguata qualità dei video collegamenti nel corso della udienza, in quanto richiede una attività preparatoria della medesima ed una assistenza tecnica particolarmente impegnative, che costringe il tribunale a sottrarre risorse per altri servizi parimenti importanti.

**Art.2
Obiettivi del protocollo**

Le parti si impegnano ad attuare azioni condivise affinché le udienze *ex art. 678 c.p.p.*, da celebrarsi innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Torino, possano svolgersi, ove non vi sia espressa richiesta del detenuto o del suo difensore alla partecipazione in presenza *ex art. 678 comma 3.2 c.p.p.*, con la modalità dell'udienza a distanza.

Art.3

Impegni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Avvocati e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Al fine di agevolare la partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze previste dal procedimento di Sorveglianza l'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad assicurare a ciascun detenuto, nella settimana antecedente la data dell'udienza e fino al giorno stesso dell'udienza (visto che talvolta le relazioni degli organi competenti - relazioni trattamentali, relazioni UEPE a titolo esemplificativo - giungono in cancelleria anche la mattina dell'udienza), l'effettuazione di colloqui telefonici con il proprio difensore in modo da consentire a quest'ultimo di fornire al proprio assistito ogni utile informazione in merito all'udienza che si andrà a celebrare e anche a prescindere dal fatto che sia pervenuta in ritardo la relazione di cui sopra.

Laddove la relazione afferente il condannato venga depositata dagli organi competenti nella cancelleria del Tribunale di Sorveglianza dopo il termine di 5 giorni previsto dall'*art. 127, 2° comma c.p.p.*, rendendo così di fatto impossibile per la difesa la facoltà di produzione di memorie e documenti nei termini ivi previsti prima della celebrazione dell'udienza, il Tribunale si impegna a rendere possibile il deposito di tali memorie e documenti da parte dei difensori nominati di fiducia o d'ufficio.

Deve essere sempre garantita la possibilità e il diritto del detenuto di poter avere colloqui riservati con il proprio difensore prima, durante e dopo la celebrazione dell'udienza.

Gli Avvocati e le Avvocate potranno effettuare tali colloqui nella sala a ciò dedicata e comunque in modo tale da garantirne la riservatezza, laddove possibile, prima dell'inizio dell'udienza in modo da non interrompere la celebrazione della stessa.

Laddove non possibile, chiederanno al Presidente di poter sospendere la celebrazione dell'udienza e sarà loro garantito.

Inoltre, i difensori potranno assistere alle udienze in remoto, unitamente al proprio cliente detenuto, nell'istituto interessato o potranno chiedere laddove il detenuto non chieda di essere in presenza di collegarsi da remoto chiedendo il link che verrà trasmesso in tempo utile per il collegamento nonché la linea dedicata per poter colloquiare con il proprio assistito il giorno dell'udienza.

Art.4

Impegni del Tribunale di Sorveglianza di Torino

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino si impegna a celebrare le udienze *ex art. 678 c.p.p.* con la modalità a distanza, a meno che non vi sia l'espressa richiesta del detenuto o del suo difensore di celebrarle in presenza.

La richiesta di partecipazione all'udienza da remoto sarà tempestivamente inviata – possibilmente entro il venerdì della settimana precedente la trattazione dell'udienza - dal difensore all'indirizzo mail:
cancelleriacentrale.tribsorv.torino@giustizia.it

e dovrà indicare la mail peo dove ricevere il giorno dell'udienza il link per il collegamento da remoto e un numero di cellulare di pronta reperibilità.

Il link per il collegamento verrà inviato dalla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza la mattina dell'udienza.

In linea con tale nuova impostazione relativa alle modalità di celebrazione delle udienze viene modificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Art.5

Impegni dell' Unione Regionale dei dieci Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta e delle Camere Penali Piemontesi

L'Unione Regionale dei dieci consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Camera Penale di Alessandria, la Camera Penale di Asti, la Camera Penale di Novara, la Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, la Camera Penale di Verbania, la Camera Penale di Vercelli, si impegnano a diffondere ai propri colleghi iscritti o associati il presente protocollo rimettendo chiaramente ai medesimi la valutazione sulla opportunità della presenza fisica dell'assistito in udienza considerando la possibilità di effettuare telefonate con il medesimo anche il giorno dell'udienza.

Art. 6 Risorse

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad individuare 4 unità di Polizia Penitenziaria (di cui 2 assicureranno settimanalmente il servizio per 3 giorni a settimana) che, dopo aver effettuato un periodo di formazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, presteranno servizio presso il medesimo Tribunale.

Art.7 Gruppo di monitoraggio


Presso il Provveditorato è istituito il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio del protocollo composto da un dirigente penitenziario, da un funzionario informatico, e da personale del ruolo dirigenziale della Polizia Penitenziaria appartenente all'ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato Regionale.

Art.8 Durata del protocollo


L'attuazione del presente protocollo avrà un carattere sperimentale della durata di un anno dalla data della sottoscrizione, al termine del quale le parti firmatarie effettueranno un bilancio volto ad analizzare l'esito della sperimentazione.

Torino,


Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino -
Dott.ssa Lucia Musti 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino -
Dr. Marco Viglino 


Il Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

Dr. Mario Antonio Galati 


La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Simona Grabbi 


Il Presidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta

Avv. Roberto Capra 


Il Presidente della Camera Penale di Alessandria

Avv. Giuseppe Cormaio 


Il Presidente della Camera Penale di Asti

Avv. Davide Gatti 

Il Presidente della Camera Penale di Novara

Avv. Federico Celano 

Il Presidente della Camera Penale di Verbania Firmato digitalmente da


Avv. Gabriele Pipicelli 

GABRIELE PIPICELLI

CN = GABRIELE PIPICELLI

C = IT

Il Presidente della Camera Penale di Vercelli

Avv. Massimo Mussato 

Firmato digitalmente da: Massimo Mussato
Data: 02/12/2025 15:35:35